





Le non-performing exposures: contesto regolamentare e di mercato

Dott. Luigi Iannilli



art. 10 del T.U.B.

L'attività bancaria consiste nella raccolta di risparmio tra il pubblico e nell'esercizio del credito

- L'esercizio dell'attività creditizia espone la banca al **rischio di credito**, che rappresenta un rischio tipico dell'attività bancaria
- Nell'esercizio dell'attività creditizia, compito della banca è **monitorare l'andamento dei finanziamenti** accordati per verificare «*lo stato di salute del credito*»
- Secondo una prima e generica classificazione, i crediti possono essere suddivisi in due categorie:
 - *Crediti in bonis* 
 - ***Non-performing exposures*** (*crediti deteriorati*) 



Cosa sono i crediti deteriorati?

I crediti deteriorati (*non-performing exposures – NPE*) sono **crediti delle banche** (mutui, finanziamenti, prestiti) che i **debitori non riescono più a ripagare regolarmente o del tutto**. Si tratta in pratica di crediti delle banche per i quali la **riscossione è incerta** sia in termini di rispetto della **scadenza** sia per l'**ammontare** delle esposizione di capitale

- I crediti deteriorati si suddividono in:
 - Sofferenze (*Bad Loans*)
 - Inadempienze probabili (*Unlikely to Pay – UTP*)
 - Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate (*Past Due*)





Perché l'accumulo di NPE è un problema?

1. **IMPATTI MICRO**: se l'ammontare delle NPE di una banca supera un determinato livello, essa ne risentirà in termini di redditività e patrimonializzazione, in quanto:
 - ✓ la sua attività di finanziamento genererà meno interessi
 - ✓ sarà costretta ad accantonare maggiori risorse
 - ✓ dovrà sostenere un maggior *cost of funding*

2. **IMPATTI MACRO**: una banca che evidenzia livelli elevati di NPE non è in grado di fornire alle imprese adeguati finanziamenti necessari per i loro investimenti:
 - ✓ maggiore è il numero di banche che si trovano in questa situazione e maggiore sarà l'impatto sull'intera economia



La crescita dei crediti deteriorati ha reso il tema di centrale rilevanza non solo per le banche, ma anche per le Autorità, le quali, nel 2013, sono intervenute a livello normativo per uniformare il concetto di *non-performing exposure* tra i vari paesi dell'Unione Europea, ognuno dei quali presentava una definizione differente

2013

Molteplici definizioni di NPLs



Unica definizione a livello EU – EBA ITS





Il contesto regolamentare



EBA FINAL draft Implementing Technical Standards

On Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013

- Il processo di **omogeneizzazione** condotto dell'**EBA** risale al **2013** ed è culminato con la pubblicazione del documento EBA «*Final Draft Implementing Technical Standards On Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013*»



Il contesto regolamentare

- ***Par. 145 dell'allegato V delle Norme tecniche di attuazione dell'EBA sulle segnalazione di vigilanza*** → Sono considerate deteriorate le esposizioni che soddisfano uno dei seguenti criteri o entrambi:
 1. esposizioni rilevanti scadute da oltre 90 giorni
 2. esposizioni per le quali è considerato improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie senza ricorrere all'escussione delle garanzie, indipendentemente dall'esistenza di importi scaduti o dal numero di giorni di arretrato



Il contesto regolamentare

- ***Par. 147 dell'allegato V delle Norme tecniche di attuazione sulle segnalazioni di vigilanza →***

Le esposizioni che sono considerate in stato di *default* conformemente all'articolo 178 del CRR e le esposizioni che hanno subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile devono sempre essere considerate esposizioni deteriorate



Il contesto regolamentare

- In Italia, prima del 2013, i crediti deteriorati, secondo le indicazioni previste all'interno della matrice dei conti, venivano classificati in **quattro distinte categorie**:
 1. *Sofferenze (o crediti in sofferenza)*
 2. *Partite incagliate (o incagli)*
 3. *Esposizioni ristrutturate (o crediti ristrutturati)*
 4. *Esposizioni scadute e/o sconfinanti*
- La classificazione in una delle quattro categorie variava a seconda delle **caratteristiche del credito**, nonché della tipologia di **problemi** ad esso connessi



Il contesto regolamentare

- In Italia, le novità introdotte dall'EBA sono state recepite con la **Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (Fascicolo «Matrice dei conti») – 7° aggiornamento del 20 gennaio 2015**
- L'attuale classificazione delle attività finanziarie deteriorate prevede due categorie:
 - *Non-Performing Exposures* (NPE), ossia le esposizioni creditizie deteriorate che si suddividono in: sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate
 - *Non-Performing Exposures with forbearance measures*, ossia le esposizioni oggetto di concessioni (in tal caso la controparte è già classificata in una delle sottocategorie di crediti deteriorati al momento della concessione o la concessione comporta una classificazione della controparte tra i crediti deteriorati)



Il contesto regolamentare

- La categoria delle esposizioni *non-performing* è **separata** in modo netto da quella delle esposizioni *performing*
- Diversamente, le esposizioni *forborne*, ossia quelle per le quali è stata concessa una *forbearance measure* (esposizioni oggetto di concessioni), possono essere identificate sia tra le *performing* che tra le *non-performing*
- Con riferimento alla classificazione italiana, sono state rimosse le nozioni di esposizioni incagliate e di esposizioni ristrutturate



Il contesto regolamentare

- **Esposizioni Scadute e/o Sconfinanti deteriorate**: esposizioni per cassa e “fuori bilancio”, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni
- **Inadempienze Probabili**: esposizioni per cassa e “fuori bilancio” la cui classificazione è il risultato del giudizio della banca circa l'improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie
- **Sofferenze**: esposizioni per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita della banca



Il contesto regolamentare

- Le ***Forbearance***, ossia le esposizioni oggetto di concessioni, sono:
 - le *Non-Performing Exposures with forbearance measures*: le esposizioni creditizie oggetto di rinegoziazione/piano di rientro/rifinanziamento già classificate a deteriorate prima della concessione o classificate come deteriorate a seguito della stessa o successivamente
 - le *Forborne performing exposures*: le esposizioni creditizie oggetto di rinegoziazione/piano di rientro/rifinanziamento per difficoltà finanziaria del cliente ma che non hanno i presupposti per essere ricondotte nella categoria di cui al punto precedente



Il contesto regolamentare

- Si parla di **concessione riconosciuta** al debitore quando si verificano, congiuntamente o anche alternativamente, le seguenti condizioni:
 - una **modifica dei termini e delle condizioni del contratto originario** che il debitore non è in grado di rispettare a causa di difficoltà finanziarie che determinano una insufficiente capacità di servizio del debito, e che non sarebbe stata concessa se il debitore non si fosse trovato in detta situazione
 - un **rifinanziamento totale o parziale di un debito problematico**, che non sarebbe stato concesso se il debitore non si fosse trovato in difficoltà finanziaria



Il contesto regolamentare

- Si parla di **concessione riconosciuta** al debitore quando si verificano, congiuntamente o anche alternativamente, le seguenti condizioni:
 - una **modifica dei termini e delle condizioni del contratto originario** che il debitore non è in grado di rispettare a causa di difficoltà finanziarie che determinano una insufficiente capacità di servizio del debito, e che non sarebbe stata concessa se il debitore non si fosse trovato in detta situazione
 - un **rifinanziamento totale o parziale di un debito problematico**, che non sarebbe stato concesso se il debitore non si fosse trovato in difficoltà finanziaria



La nuova definizione di default

- Negli ultimi anni è emersa inoltre una mole significativa di regolamentazione riguardo alla definizione regolamentare di *default* con l'obiettivo di rafforzare il «***level playing field***» nel mercato europeo del credito
- L'introduzione di una **nuova definizione di default**, entrata in vigore nel 2021, nasce da una esigenza di armonizzazione delle diverse prassi utilizzate nei Paesi dell'Unione Europea, a sua volta finalizzata a rendere confrontabili i parametri di rischio e il capitale regolamentare degli istituti di credito aventi sede in differenti Stati membri



La nuova definizione di default

	Attuale definizione di Default	Nuova definizione di Default
Definizione di default (Art 178 CRR)	Una controparte è da classificarsi a default nei casi in cui si verifichi almeno una delle condizioni: <ul style="list-style-type: none"> la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un'esposizione creditizia rilevante verso la banca 	
Criterio dell'arretrato	Soglia di rilevanza Superamento del 5% del maggiore dei seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> media delle quote scadute o sconfinanti rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente quota scaduta o sconfinante sull'intera esposizione alla data di segnalazione Compensazioni tra le diverse esposizioni del debitore: Ammissibile Frequenza di rilevazione: mensile	Soglia di rilevanza Superamento congiunto delle soglie di <ul style="list-style-type: none"> materialità assoluta (100€ per le esposizioni Retail e 500€ per le esposizioni Non-Retail) materialità relativa (1% dell'esposizione complessiva) Compensazioni tra le diverse esposizioni del debitore: Non Ammissibile Frequenza di rilevazione: giornaliera
Identificazione improbabile adempimento	Ristrutturazioni onerose: Non previste	Ristrutturazioni onerose: Introduzione del criterio di identificazione della ridotta obbligazione finanziaria (delta NPV superiore 1%) per le misure di forbearance
Criteri per il ritorno a uno stato di non default	Periodo di osservazione: Previsto solo per le esposizioni oggetto di misure di forbearance	Periodo di osservazione: Introduzione per tutte le esposizioni a default di un periodo di almeno 3 mesi
Identificazione uniforme del default	Possibilità di classificazione non univoca all'interno di un Gruppo Bancario	Classificazione a default in maniera univoca all'interno di tutte le Legal Entities del Gruppo
Contagio del default	Discrezionali	Identificazione di regole di contagio in funzione delle relazioni che intercorrono tra soggetti "cointestati" o "collegati"

Fonte: Position Paper AIFIRM n. 17 – La nuova definizione di default



Interventi di Vigilanza: principali tappe

- ✓ **Marzo 2017:** Banca Centrale Europea → *Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL)*
- ✓ **Gennaio 2018:** Banca d'Italia → *Linee Guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione di crediti deteriorati*
- ✓ **Ottobre 2018:** Autorità Bancaria Europea → *Orientamenti sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni*
- ✓ **Marzo 2018:** Banca Centrale Europea → *Addendum alle Linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati (NPL): aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per le esposizioni deteriorate*
- ✓ **Luglio 2018:** Banca Centrale Europea → *La BCE annuncia ulteriori passi nella definizione dell'approccio di vigilanza per le consistenze di NPL*



Interventi di Vigilanza: principali tappe

- ✓ **Aprile 2019:** Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea → *Pubblicazione del Regolamento (UE) 2019/630 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate*
- ✓ **Agosto 2019:** Banca Centrale Europea → *La BCE rivede le aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per i nuovi crediti deteriorati in seguito all'adozione del Regolamento (UE) 2019/630*
- ✓ **Giugno 2020:** Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea → *Pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/873 che modifica i Regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19*



Regime attuale delle NPE

Quadro sintetico dell'approccio regolamentare e di vigilanza per quanto concerne la copertura delle NPE

NPE classificata in data 1° aprile 2018 o successiva	Esposizione sorta in data o dopo il 26 aprile 2019	Primo pilastro – livelli minimi calendario 3/7/9 Percorso di convergenza graduale verso il 100% CRR	Misure di secondo pilastro Strategie di riduzione delle NPE, segnalazioni ecc.	*Trattamento specifico del credito all'esportazione soggetto all'addendum (secondo pilastro) in linea con il primo pilastro
	Esposizione sorta prima del 26 aprile 2019	Secondo pilastro – addendum* calendario 3/7/9 Percorso di convergenza graduale verso il 100% Eccezioni rispetto all'addendum		
NPE classificata prima del 1° aprile 2018		Secondo pilastro – consistenze di NPE (comunicato stampa della BCE) calendario 2/7 Nessun percorso di convergenza graduale Eccezioni rispetto all'addendum		



Prudential Backstop/Calendar Provisioning

Ingresso a NPE	A 1 anno	A 2 anni	A 3 anni	A 4 anni	A 5 anni	A 6 anni	A 7 anni	A 8 anni	A 9 anni	
NPE Secured da immobili o prestiti su mutui residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammesso ex art. 201 CRR				25%	35%	55%	70%	80%	85%	100%
NPE Secured da altre garanzie ammissibili				25%	35%	55%	80%	100%		
NPE Secured da un'agenzia ufficiale di credito all'esportazione								100%		
NPE Unsecured			35%	100%						



Rivisitazione Addendum BCE

Adeguamento della calibrazione del calendario concernente le aspettative di copertura per le nuove NPE a cui si applica l'addendum

Anni di classificazione come NPE	Parte non garantita	Parte garantita	
	Secondo pilastro – addendum (calibrazione adeguata)	Secondo pilastro – addendum (calibrazione adeguata)	
		Garanzie non immobiliari	Garanzie immobiliari
Più di 1	-	-	-
Più di 2	35%	-	-
Più di 3	100%	25%	25%
Più di 4	100%	35%	35%
Più di 5	100%	55%	55%
Più di 6	100%	80%	70%
Più di 7	100%	100%	80%
Più di 8	100%	100%	85%
Più di 9	100%	100%	100%



Prudential Backstop/Calendar Provisioning e Addendum BCE

Comparazione della calibrazione fra il trattamento delle NPE nell'ambito del primo pilastro (CRR) e l'addendum

Anni di classificazione come NPE	Parte non garantita		Parte garantita		
	Trattamento delle NPE nell'ambito del primo pilastro (CRR)	Secondo pilastro (BCE) – addendum	Trattamento delle NPE nell'ambito del primo pilastro (CRR)		Secondo pilastro (BCE) – addendum
			Garanzie non immobiliari	Garanzie immobiliari	
Più di 1	-	-	-	-	-
Più di 2	35%	100%	-	-	-
Più di 3	100%	100%	25%	25%	40%
Più di 4	100%	100%	35%	35%	55%
Più di 5	100%	100%	55%	55%	70%
Più di 6	100%	100%	80%	70%	85%
Più di 7	100%	100%	100%	80%	100%
Più di 8	100%	100%	100%	85%	100%
Più di 9	100%	100%	100%	100%	100%



Trattamento delle consistenze NPE

Percorsi di graduale convergenza verso l'applicazione delle raccomandazioni sulla copertura delle NPE

		Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3
Prestiti garantiti > 7 anni	Data di avvio della policy	2020	2020	2020
	Obiettivo di copertura iniziale (%)	60	50	40
	Incremento annuale della copertura (p.p.)	10	10	10
	Piena applicabilità (ossia 100%)	2024	2025	2026
	Percorso lineare prima di 7 anni	No	No	no
Prestiti non garantiti > 2 anni	Data di avvio della policy	2020	2020	2020
	Obiettivo di copertura iniziale (%)	70	60	50
	Incremento annuale della copertura (p.p.)	10	10	10
	Piena applicabilità (ossia 100%)	2023	2024	2025
	Percorso lineare prima di 2 anni	No	No	no

Gruppo 1: *NPE ratio* netto inferiore al 5%; Gruppo 2: *NPE ratio* netto tra il 5% e il 12,5%; Gruppo 3: *NPE ratio* netto superiore al 12,5%)




Evoluzione crediti non-performing (NPL Ratio)

Paese	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cipro	3,59%	4,51%	5,82%	9,99%	18,37%	38,56%	38,56%	36,28%	35,41%	30,74%	20,21%	18,08%	10,97%
Grecia	4,67%	6,95%	9,12%	14,43%	23,27%	31,90%	39,72%	46,78%	46,27%	45,04%	41,60%	35,52%	26,45%
Irlanda	1,92%	9,80%	13,05%	16,12%	24,99%	25,71%	21,57%	14,91%	13,13%	9,94%	5,51%	3,39%	3,43%
Italia	6,28%	9,45%	10,03%	11,74%	13,75%	16,54%	16,53%	16,55%	14,97%	11,22%	8,39%	6,74%	4,50%
Portogallo	3,60%	5,13%	5,31%	7,47%	9,74%	10,62%	16,58%	17,47%	17,18%	13,27%	9,44%	6,14%	4,88%
Slovenia	4,22%	5,79%	8,21%	11,81%	15,18%	13,31%	22,79%	17,94%	12,35%	9,18%	6,05%	3,38%	3,02%
Spagna	2,81%	4,12%	4,67%	6,01%	7,48%	9,38%	8,11%	6,26%	5,67%	4,43%	3,68%	3,14%	2,84%



Evoluzione crediti non-performing (NPL Ratio)




- ✓ A partire dal 2014, soprattutto nei Paesi con elevati NPL, le banche, anche a seguito della spinta regolamentare, hanno dovuto, da un lato, rivisitare i propri modelli operativi di gestione dei crediti deteriorati e, dall'altro, mettere in atto un forte processo di *de-risking*

Fonte: Elaborazione propria su dati Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale



Evoluzione crediti non-performing

Tasso annuo di variazione composto dell'NPL Ratio e del PIL (2014 – 2020)




Fonte: Elaborazione propria su dati Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale

- ✓ La maggior parte dei Paesi con elevati NPL presentano variazioni dell'NPL Ratio significativamente divergenti nonostante alcuni di essi abbiano registrato una simile variazione del PIL. È il caso dell'Italia e della Grecia: ciò per effetto delle significative cessioni di portafogli di crediti deteriorati che si sono registrate nel nostro Paese a seguito del *de-risking* posto in essere dalle banche




NPE e relazione con i profili reddituali e patrimoniali

2014



2020




Fonte: Elaborazione propria su dati Banca Centrale Europea




NPE e relazione con i profili reddituali e patrimoniali

2014




2020



Fonte: Elaborazione propria su dati Banca Centrale Europea




Modelli di business degli operatori NPE



Fonte: Elaborazione propria




Modelli di business degli operatori NPE



Fonte: Elaborazione propria



Modelli di business degli operatori NPE



Fonte: Elaborazione propria



Analisi degli intermediari-servicer


Obiettivi dell'indagine di Banca d'Italia

Obiettivi	Modalità di approfondimento
Acquisire una visione complessiva degli operatori attivi nel comparto della gestione dei crediti deteriorati	Interlocazione diretta con gli intermediari soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia. Si tratta di confronti tecnici che, benché si svolgano presso l'intermediario, sono una forma di interlocazione non ispettiva, di breve durata, con finalità prettamente conoscitive/ricognitive volte ad ampliare le informazioni acquisite dalla Vigilanza mediante gli ordinari canali di interlocazione con i soggetti vigilati. È un approccio flessibile, adatto all'approfondimento di tematiche specifiche che coinvolgono in modo trasversale un ampio numero di soggetti vigilati. Qualora dal confronto con l'intermediario emergano ulteriori necessità di indagine, è possibile avviare appropriate iniziative di vigilanza ispettiva. Al termine dell'approfondimento in corso sarà verificata la complessiva efficacia dell'assetto attuale anche in funzione di un eventuale intervento sui profili regolamentari, segnaletici e sull'azione di vigilanza
Valutare eventuali misure in grado di estendere il quadro informativo sul fenomeno	
Stimare le <i>performance</i> degli operatori nell'attività di recupero rispetto ai <i>business plan</i> iniziali	
Verificare lo <i>status</i> del quadro regolamentare e l'efficacia delle attività di supervisione	
Assicurare che gli intermediari vigilati adottino un adeguato e continuo presidio dei potenziali rischi	
Garantire parità di trattamento concorrenziale fra gli operatori di mercato	

Fonte: Approfondimento della Banca d'Italia sull'attività di gestione e recupero di crediti deteriorati – Nota illustrativa

Modalità di acquisizione delle non-performing exposures

- ✓ Metodo diretto di acquisizione delle NPE




Fonte: Elaborazione propria



Modalità di acquisizione delle non-performing exposures

- ✓ Metodo indiretto di acquisizione delle NPE: la cartolarizzazione




Fonte: Elaborazione propria



Modalità di acquisizione delle non-performing exposures

- ✓ Metodo indiretto di acquisizione delle NPE: i fondi di investimento alternativi



Fonte: Elaborazione propria